

**Ordinanza del DFE
concernente le competenze in materia di esecuzione
della legislazione sulla sicurezza delle installazioni
e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento
(Ordinanza sulle competenze in materia di esecuzione della LSIT)**

del 23 agosto 2005 (Stato 29 dicembre 2009)

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoverso 3 dell'ordinanza del 12 giugno 1995¹ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT);
visti gli articoli 13a e 13b dell'ordinanza del 23 giugno 1999² sulla sicurezza degli ascensori (ordinanza sugli ascensori),

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di esecuzione dei seguenti atti normativi:

- a. legge federale del 19 marzo 1976³ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT);
- b. OSIT;
- c. ordinanza del 20 novembre 2002⁴ sulle attrezzature a pressione;
- d. ordinanza del 20 novembre 2002⁵ sui recipienti a pressione;
- e. ordinanza sugli ascensori;
- f.⁶ ordinanza del 2 aprile 2008⁷ sulle macchine (OMacch).

² Essa disciplina inoltre il finanziamento dell'esecuzione.

Art. 2 «Azienda»

Nella presente ordinanza il termine «azienda» è inteso ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983⁸ sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI); è fatto salvo l'articolo 3 capoverso 4.

RU 2005 4257

1 RS 819.11

2 RS 819.13

3 RS 819.1

4 RS 819.121

5 RS 819.122

6 Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 20 apr. 2009, in vigore dal 29 dic. 2009 (RU 2009 2573).

7 RS 819.14

8 RS 832.30

Art. 3 Competenze in materia di controlli successivi (sorveglianza del mercato), norme che regolano i conflitti di competenza⁹

¹ Le competenze in materia di controlli successivi (sorveglianza del mercato) di installazioni e apparecchi tecnici (IAT) secondo l'articolo 11 capoverso 2 OSIT sono disciplinate nell'allegato.¹⁰

² In caso di IAT composti da più parti che rientrano in varie categorie dell'allegato, la competenza spetta all'organo responsabile dei controlli della categoria cui appartiene la parte dalla quale deriva il rischio maggiore.

³ Qualora uno IAT sia impiegabile in diversi ambiti, conformemente alle lettere a, c e h dell'allegato, la competenza è disciplinata come segue:

- a. nel caso in cui sussistano indizi fondati dell'esistenza di carenza, la competenza spetta all'organo di controllo al quale la carenza è stata notificata per primo. Tale organo informa immediatamente gli altri organi di controllo interessati e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in merito al suo intervento.
- b. Se un indizio fondato conformemente alla lettera a è rilevato contemporaneamente presso più organi di controllo, in particolare attraverso il sistema «Information and Communication System for Market Surveillance» (ICSMS), gli organi di controllo competenti per i vari ambiti d'impiego decidono a quale di essi spetta la competenza in funzione della probabile frequenza del prodotto nel rispettivo ambito. L'organo di controllo dichiarato competente informa immediatamente la SECO in merito al suo intervento.
- c. Nel caso di controlli per campionatura, la competenza spetta all'organo che notifica alla SECO il controllo, anche nel caso di indizi fondati successivi. La SECO trasmette immediatamente l'informazione agli organi di controllo competenti per gli altri ambiti d'impiego.
- d. Se una carenza è segnalata alla SECO da terzi, questi determina la competenza nel singolo caso in funzione della specializzazione e dell'esperienza di ciascun organo. La SECO informa immediatamente gli organi di controllo competenti per gli altri ambiti d'impiego circa l'attribuzione della competenza.

⁴ Qualora uno IAT sia impiegato in ambito aziendale conformemente alle lettere a, c, e ed h dell'allegato ma sia utilizzato in misura equivalente o prevalente da non dipendenti, come nel caso di ospedali o centri commerciali, la competenza dipende dall'uso previsto, professionale o meno, dello IAT controllato.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 20 apr. 2009, in vigore dal 29 dic. 2009 (RU **2009** 2573).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 20 apr. 2009, in vigore dal 29 dic. 2009 (RU **2009** 2573).

¹¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Conflitti di competenza

In caso di conflitti di competenza, la SECO determina l'organo responsabile dopo aver sentito i vari organi di controllo, tenendo conto della specializzazione e dell'esperienza di ciascuno di loro.

Art. 5 Responsabilità globale e ricorso ad altri organi di controllo

¹ L'organo di controllo competente ha la responsabilità globale per il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza formali e materiali dell'installazione o dell'apparecchio tecnico interessato.

² Per verificare alcuni aspetti della sicurezza può rivolgersi ad altri organi di controllo indicati nella presente ordinanza.

Art. 6 Registro degli ascensori

L'ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) riceve le notifiche dell'installatore dell'ascensore, conformemente all'articolo 13a dell'ordinanza sugli ascensori; esso tiene un registro in cui raccoglie dette notifiche.

Art. 7 Riscossione di tasse da parte degli organi di controllo

Gli organi di controllo coprono le loro spese in primo luogo con i proventi delle tasse riscosse in virtù dell'ordinanza del 30 aprile 1999¹² sulle tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici.

Art. 8¹³ Premio supplementare

Gli organi d'esecuzione della legge federale del 20 marzo 1981¹⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni che effettuano i controlli successivi nelle aziende (sorveglianza del mercato) conformemente agli articoli 11 e 12 OSIT, coprono le loro spese con il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all'articolo 91 lettera f OPI¹⁵, nella misura in cui le tasse riscosse conformemente all'articolo 7 non siano sufficienti a coprire le spese.

Art. 9 Altre spese d'esecuzione

Le spese d'esecuzione che non possono essere coperte né con le tasse né con il premio supplementare sono, fermo restando l'articolo 10, a carico della SECO.

¹² [RU 1999 1803, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 1, 2002 853 n. II 3. RU 2006 2681 art. 7]. Vedi ora l'O del DFE del 16 giu. 2006 concernente gli emolumenti per le installazioni e gli apparecchi tecnici (RS 819.117).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 20 apr. 2009, in vigore dal 29 dic. 2009 (RU 2009 2573).

¹⁴ RS 832.20

¹⁵ RS 832.30

Art. 10 Disposizioni contrattuali

I diritti e i doveri degli organi di controllo e il finanziamento dettagliato dell'esecuzione sono disciplinati in contratti di diritto pubblico tra la Confederazione e le istituzioni interessate.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 dicembre 1979¹⁶ sul riscontro d'impianti e d'apparecchi tecnici da parte di enti specializzati è abrogata.

Art. 12 Disposizioni transitorie

La competenza per la conclusione delle procedure di controllo avviate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza resta all'organo di controllo che le ha avviate. Gli emolumenti per il controllo sono prelevati dall'organo di controllo competente anche dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.

Sostituita il 1.7.2010 dalla RS 930.117.5

¹⁶ [RU 1995 1009 1011]

*Allegato*¹⁷
(art. 3 cpv. 1)

Competenze in materia di controlli successivi

Categorie di prodotti	Organo di controllo competente
a. macchine e quasi-macchine, in particolare secondo l'articolo 1 capoverso 3 OMacch ¹⁸ :	
1. nelle aziende, ad eccezione di IAT di cui alla lettera a numeri 3 e 5	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
2. al di fuori delle aziende, in particolare nell'ambito della circolazione stradale, dello sport e dell'economia domestica, ad eccezione di IAT di cui alla lettera a numeri 3, 4 e 5	Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)
3. nell'agricoltura e nell'orticoltura, ad eccezione di IAT di cui alla lettera a numeri 4 e 5	agris (fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)
4. mezzi adibiti al trasporto di persone al di fuori delle aziende, in cui una struttura (cabina, ascensore, piattaforma, scale mobili, tappeti mobili o strutture simili) è spostata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimenti	Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)
5. impianti di trasporto a fune, sciovie e, al di fuori di edifici, ascensori inclinati, nella misura in cui la loro sicurezza non sia disciplinata in altro modo a livello federale	Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS)
b. apparecchi a gas, in particolare secondo l'articolo 3 capoverso 2 OSIT, nonché altre installazioni e altri apparecchi tecnici destinati:	
1. alla produzione e all'impiego di combustibili e carburanti gassosi come il gas urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili	Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA)

¹⁷ Aggiornato dal n. II dell'O del DFE del 20 apr. 2009, in vigore dal 29 dic. 2009 (RU 2009 2573).

¹⁸ RS 819.14

Categorie di prodotti	Organo di controllo competente
2. alla produzione e all'impiego di gas tecnici e di gas per uso medico	Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)
3. alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui si utilizza il gas	Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)
c. dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l'articolo 2 capoverso 3 OSIT:	
1. nelle aziende, ad eccezione di IAT di cui al punto 3	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
2. al di fuori delle aziende, in particolare nell'ambito della circolazione stradale, dello sport e dell'economia domestica, ad eccezione di IAT di cui al numero 3	Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)
3. nell'agricoltura e nell'orticoltura	agriss (fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)
d. recipienti a pressione e attrezzature a pressione, in particolare secondo l'ordinanza del 20 novembre 2002 ¹⁹ sulle attrezzature a pressione e l'ordinanza del 20 novembre 2002 ²⁰ sui recipienti a pressione	Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT)
e. ascensori secondo l'articolo 1 dell'ordinanza:	
1. nelle aziende	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
2. al di fuori delle aziende	Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)
f. IAT destinati alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui non si utilizza il gas	Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)
g. IAT per i sistemi di approvvigionamento idrico e le installazioni di acqua potabile	Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA)
h. IAT che non sono contemplati alle lettere a-g:	
1. nelle aziende, ad eccezione di IAT di cui al numero 3	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)

¹⁹ RS 819.121

²⁰ RS 819.122

Categorie di prodotti	Organo di controllo competente
2. al di fuori delle aziende, in particolare nell'ambito della circolazione stradale, dello sport e dell'economia domestica, ad eccezione di IAT di cui al numero 3	Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)
3. nell'agricoltura e nell'orticoltura	agriss (fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)

Sostituita il 1.7.2010 dalla RS 930.171.5

Sostituita il 1.7.2010 dalla RS 930.177.5